

Bundesstraßgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: RR.2008.5

Sentenza del 17 aprile 2008 **Il Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente,
Giorgio Bomio e Roy Garré,
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna,

Ricorrente

contro

UFFICIO FEDERALE DI GIUSTIZIA, SETTORE
ESTRADIZIONI,

Controparte

Oggetto

Estradizione alla Romania

Indennità per ingiusta carcerazione (art. 15 AIMP)

Fatti:

- A.** Il 9 giugno 2005 il Tribunale d'appello di Timisoara (Romania) ha presentato alla Svizzera una domanda di estradizione concernente A., cittadino bosniaco residente a Lugano, il quale, con decisione n° 1329 dell'11 giugno 1998 del Tribunale distrettuale di Timisoara, è stato condannato in contumacia a due anni e sei mesi di carcere per furti vari commessi in Romania nella prima metà degli anni novanta.
- B.** Contro lo stesso, il 24 novembre 2005, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione. Egli è stato quindi provvisoriamente arrestato il 30 novembre 2005 e posto in detenzione estradizionale.
- C.** Il 6 dicembre 2005, constatato il suo precario stato psicologico, A. è stato rilasciato. Un confronto delle sue impronte digitali con quelle della persona ricercata ha potuto evidenziare la sua estraneità ai fatti giudicati in Romania.
- D.** In data 23 gennaio 2007 A. ha presentato un'istanza d'indennizzo per ingiusta carcerazione, chiedendo che la Confederazione svizzera sia condannata al versamento di fr. 7'000.- oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2005 a titolo di risarcimento del torto morale patito in seguito all'arresto subito in Svizzera, di fr. 9'139.50 oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2007 a titolo di rimborso della perdita di salario per l'anno 2006 nonché di fr. 4'476.80 a titolo di rimborso delle spese legali.
- E.** Con decisione dell'11 dicembre 2007 l'UFG, pur ammettendo il principio della concessione di un'indennità per ingiusta carcerazione a A., ha respinto parzialmente l'istanza di risarcimento presentata dal medesimo, ritenendo eccessivo l'importo preteso. Esso ha fissato l'indennità per il torto morale a fr. 1'750 e per le spese legali a fr. 500.-, il tutto con interessi al 5% a partire dal 23 gennaio 2007.
- F.** Dissentendo da tale decisione, l'11 gennaio 2008 A. è insorto dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in sostanza, che gli vengano riconosciuti gli importi quantificati nella suddetta istanza del 23 gennaio 2007.

Risultando indimostrato lo stato d'indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria presentata contestualmente al ricorso è stata respinta da questa Corte con decisione del 30 gennaio 2008.

- G.** Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2008 l'UFG propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.
- H.** Mediante replica del 4 aprile 2007 il ricorrente ribadisce in sostanza quanto esposto in sede di ricorso.

Diritto:

1.

- 1.1** L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 9 dicembre 1997 per la Romania ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 dicembre 1997 per la Romania ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

- 1.2** I trattati summenzionati non contemplano disposizioni concernenti l'indennità per ingiusta carcerazione, la quale è pertanto regolata dal diritto nazionale del Paese richiesto, nel caso specifico dall'art. 15 AIMP. L'UFG è competente in prima istanza per statuire sulle richieste d'indennità per carcere ingiustamente sofferto (DTF 113 IV 93 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 4). La decisione dell'UFG è impugnabile dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 15 in relazione con art. 25 cpv. 1 AIMP; art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale [LTPF; RS 173.71]; art. 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale [RS 173.710]. Il ri-

corso dev'essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 12 cpv. 1 AIMP in relazione con art. 50 cpv. 1 PA). Ha diritto di ricorrere chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (v. art. 12 cpv. 1 AIMP in relazione con art. 48 PA).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che alle procedure concernenti le indennità per ingiusta carcerazione si applica, sotto il profilo della procedura, l'art. 100 cpv. 4 della legge sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), l'UFG statuendo quindi in prima istanza sulle domande d'indennizzo per ingiusta carcerazione (DTF 113 IV 93 consid. 2). L'allora Camera d'accusa del Tribunale federale costituiva, in deroga alla competenza di principio della I Corte di diritto pubblico fissata dall'art. 25 AIMP, l'autorità di ricorso contro le decisioni dell'UFG (cfr. anche DTF 117 IV 209 consid. 1b e c). L'applicazione analogica dell'art. 100 cpv. 4 DPA per rapporto alla competenza della Camera d'accusa, era motivata dal fatto che l'indennità derivante dall'adozione ingiustificata di provvedimenti coercitivi si trova in stretta connessione con la questione dell'ammissibilità di un provvedimento coercitivo, e sia la legge sulla procedura penale federale (PP; RS 312.0), sia l'AIMP, sia la DPA, di principio, prevedevano in tale ambito la competenza di detta Camera. Siccome in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale lo Stato richiesto assume una funzione retta dal diritto amministrativo, l'applicazione analogica dell'art. 100 cpv. 4 DPA era da preferirsi a quella dell'art. 122 cpv. 3 PP. Secondo il Tribunale federale, il fatto che l'applicazione analogica dell'art. 100 cpv. 4 DPA non potesse avvenire sulla base dell'art. 15 AIMP costituiva una lacuna da colmare (DTF 113 IV 93 consid. 2). Tale giurisprudenza è stata in seguito più volte confermata e ripresa dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, autorità che dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2006 statuiva sui ricorsi contro le decisioni d'extradizione e sulle domande d'indennità per ingiusta carcerazione (v. sentenze TPF BK.2004.15 e BK.2004.16 dell'8 marzo 2006, consid. 1.2 e 1.3; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 2a ediz., Berna 2004, pag. 331 n. 290).

Dal 1° gennaio 2007 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sui ricorsi in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (cfr. art. 25 cpv. 1, 80e e 48 cpv. 2 AIMP; art. 28 cpv. 1 lett. e LTPF e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale). Essa si pronuncia sui ricorsi contro le decisioni dell'UFG riguardanti la fissazione dell'indennità per ingiusta carcerazione direttamente sulla base dell'art. 25 cpv. 1 AIMP, ragione per cui non vi è più motivo di applicare per analogia, sotto il profilo della procedura, l'art. 100 cpv. 4 DPA

(sentenza TPF RR.2007.73 del 6 dicembre 2007, consid. 1.2, destinata alla pubblicazione).

1.3 La decisione sull'indennità per ingiusta carcerazione emanata dall'UFG l'11 dicembre 2007 è stata notificata al ricorrente il 12 dicembre seguente. Il ricorso dell'11 gennaio 2008 è dunque tempestivo. Il ricorrente è direttamente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla sua modificazione, per cui la sua legittimazione a ricorrere è pacifica. Il ricorso è pertanto ammissibile.

2. Per ottenere un'indennità ai sensi dell'art. 15 AIMP l'istante deve aver subito una carcerazione in vista d'extradizione ordinata in ossequio al diritto materiale e procedurale applicabile, la quale si è però rivelata ingiustificata nel corso della procedura (v. DTF 117 IV 209 consid. 4b; 64 I 141 consid. 2). In questi casi la persona perseguita ha diritto, in virtù dell'art. 15 cpv. 1 AIMP, a un'indennità per ingiusta carcerazione ed altri pregiudizi subiti, ambito nel quale trovano applicazione materiale le norme previste agli art. 122 PP e 99 DPA (v. DTF 113 IV 93 consid. 1; 117 IV 209 consid. 4b; STEFAN HEIMGARTNER, Auslieferungsrecht, tesi di laurea, Zurigo 2002, pag. 61). L'indennità comprende sia la riparazione del danno materiale che il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale e deve essere fissata tenuto conto della gravità del pregiudizio causato (v. DTF 117 IV 209 consid. 4b; 113 IV 93 consid. 3a; 107 IV 156 consid. 4). La persona danneggiata è tenuta a provare tale pregiudizio e a determinarne l'ammontare (DTF 117 IV 209 consid. 4b; 107 IV 155 consid. 5). L'indennità può essere ridotta o rifiutata se la persona perseguita ha provocato per sua colpa l'istruttoria o la sua carcerazione oppure se, con temerarietà, ha intralciato o protratto il procedimento (art. 15 cpv. 3 AIMP). L'indennità per il carcere sofferto in Svizzera ai fini di estradizione può anche essere decurtata o rifiutata se lo Stato richiedente ritira la domanda di ricerca o di fermo in vista di estradizione (art. 15 cpv. 4 lett. a AIMP); o non presenta la domanda d'extradizione con i relativi allegati nel termine fissato (art. 15 cpv. 4 lett. b AIMP). Qualora sia decisa la decurtazione o il rifiuto dell'indennità secondo l'art. 15 cpv. 4 AIMP, si devono considerare le possibilità del danneggiato di ottenere un indennizzo nello Stato estero (art. 15 cpv. 5 AIMP). Il diritto all'indennità si estingue se non è fatto valere entro un anno dalla decisione definitiva di rifiuto dell'extradizione (art. 100 cpv. 1 DPA; DTF 113 IV 101 consid. 2b).

La detenzione in vista d'extradizione è da considerarsi ingiustificata se l'extradizione non è accordata oppure se lo Stato richiedente non è in grado di adempiere una condizione posta dallo Stato richiesto all'extradizione (DTF 118 IV 420 consid. 2c/aa).

2.1 Chiarita la sua estraneità ai fatti oggetto della sentenza di condanna dell'11 giugno 1998 emanata dal Tribunale distrettuale di Timisoara, il ricorrente ritiene che le esperienze del suo arresto e della sua detenzione gli abbiano provocato una sofferenza assolutamente superiore alla normalità. Tale vicenda si sommerebbe al trauma da lui già subito in Bosnia nel 1992 in seguito al suo internamento, per sei mesi, nel campo di concentramento di Drvar Kameniza; questa volta però artefice delle sue sofferenze non sarebbero stati i serbi, ma il Paese che lo ha accolto e gli ha accordato lo status di rifugiato. A ciò vi sarebbe inoltre da aggiungere il fermo ingiustificato ed umiliante subito dal ricorrente il 22 aprile 2006 alla frontiera tra Bosnia e Croazia, sempre per i fatti giudicati nella sentenza rumena summenzionata, allorquando con la famiglia si apprestava a rientrare da una visita ai parenti in Bosnia, fermo legato alla mancata comunicazione alle autorità bosniache della sua già chiarita innocenza. Per tutti questi motivi, egli pretende, da una parte, l'applicazione di un importo giornaliero di fr. 500.- a titolo di risarcimento per la detenzione subita (sette giorni) e, d'altra parte, il versamento di un importo di fr. 3'500.- a titolo di risarcimento per il trauma conseguente all'arresto, ciò che porta la somma complessiva fatta valere a titolo di risarcimento del torto morale a fr. 7'000.-, con un tasso d'interesse del 5% a partire dal 30 novembre 2005.

L'UFG, dal canto suo, ritiene l'importo preteso dal ricorrente eccessivo. Tenuto comunque conto della particolarità del caso, esso ha fissato l'indennità giornaliera a fr. 250.-, applicando un tasso d'interesse del 5% a partire dal 23 gennaio 2007, data dell'istanza d'indennizzo. L'indennità per torto morale ammonterebbe dunque a fr. 1'750.-.

2.1.1 La commisurazione della riparazione morale per il carcere ingiustamente subito costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni con fattispecie simili sono certo indicativi, ma di per sé insufficienti per considerare contraria al diritto federale la somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e; 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità deve infatti essere fissata, analogamente al diritto civile, in funzione della gravità della lesione della personalità (art. 49 cpv. 1 CO), tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b; 113 IV 93 consid. 3a; cfr. pure DTF 130 III 699 consid. 5.1; 128 IV 53 consid. 7a pag. 71; 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417). La giurisprudenza costante del Tribunale federale considera appropriato, nei casi che comportano carcerazioni di lunga durata, l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità di fr. 100.- per

ogni giorno di detenzione; trattandosi di procedimenti penali che hanno comportato detenzioni di breve durata, possono invece essere riconosciute indennità giornaliere più elevate, in funzione delle particolarità del caso (v. sentenze del Tribunale federale 1P.589/1999 del 31 ottobre 2000, consid. 4d con i riferimenti citati; 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 5; 1P.580/2002 del 14 aprile 2003, consid. 5.2). Per le detenzioni ingiustificate di corta durata caratterizzate dall'assenza di circostanze particolari che potrebbero giustificare il versamento di un importo inferiore o superiore, il Tribunale federale, di regola, ritiene un'indennità giornaliera di fr. 200.- appropriata (v. sentenza 4C.145/1994 del 12 febbraio 2002, consid. 5b e giurisprudenza citata).

2.1.2 Nella fattispecie, la tragicità dei vari eventi negativi che hanno colpito il ricorrente è innegabile. Il fatto di essere stato arrestato – sul luogo di lavoro – e detenuto sette giorni ingiustamente ha di fatto provocato malessere e disagio, sentimenti che il ricorrente ha tuttavia saputo affrontare e combattere, anche con l'aiuto della famiglia e di una psichiatra. In effetti, nonostante la carcerazione estradizionale subita, egli ha comunque ripreso la sua attività lavorativa. Di notevole rilievo in questo contesto risulta essere la perizia del 15 novembre 2007 stilata dal Centro peritale per le assicurazioni sociali (in seguito: Centro peritale), a Bellinzona, su incarico dell'Ufficio assicurazione invalidità dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino (v. act. 6.1), dalla quale si evince che il ricorrente ha interrotto la propria attività lavorativa solo susseguentemente al fermo alla frontiera croato-bosniaca, avvenuto il 22 aprile 2006 (v. act. 6.1, pag. 4). Durante e dopo la detenzione estradizionale in Svizzera, egli ha continuato a godere della fiducia e del sostegno dei suoi datori di lavoro, a testimonianza della sua buona ed intatta reputazione (v. scritti della B. SA del 1° dicembre 2005 [atto 62B UFG, allegato 6] e di C. SA del 3 dicembre 2005 [atto 62B UFG, allegato 7]). Dagli atti dell'incarto non risulta che la sua disavventura abbia fatto l'oggetto di pubblicità nei media o altrove. Il ricorrente, d'altronde, non ricopre funzioni esposte all'opinione pubblica che avrebbero potuto fungere da casse di risonanza alla vicenda, come ad esempio nel caso affrontato dal Tribunale penale federale nella sentenza BK.2005.9 del 12 ottobre 2005. Neppure avanzato, e tanto meno concretizzato, l'insorgere di problemi familiari conseguenti all'accaduto. In realtà, il momento decisivo a partire dal quale la sua salute psichica ha subito un degrado tale da non permettergli più di lavorare è il fermo del 22 aprile 2006. Va altresì sottolineato che le sue condizioni di salute erano già state problematiche ben prima dell'arresto in vista di estradizione. La perizia evidenzia infatti che al momento dell'arrivo in Svizzera il ricorrente "ha sviluppato verosimilmente una patologia ansioso-depressiva nel contesto di una sindrome post-traumatica da stress, come conseguenza della permanenza in campo di concentramento..." (act. 6.1, pag. 3). Egli "ha cercato di porre

rimedio ai suoi disturbi attraverso l'assunzione ingente di alcool, usato come sostanza per automedicazione. La reazione post-traumatica e la dipendenza dall'alcool si risolsero progressivamente dopo circa un paio di anni, senza alcun intervento specialistico, anche grazie al supporto fornito dalla moglie, con la quale egli ebbe sempre una buona intesa" (ibidem). Il ricorrente "riuscì quindi ad intraprendere diverse attività professionali, lavorando con regolarità fino al dicembre 2005, momento in cui subì un primo arresto da parte delle autorità in Svizzera" (ibidem). Chinandosi sui suoi fattori di vulnerabilità, il Centro peritale rileva tuttavia l'esistenza di "una predisposizione familiare per patologie psichiche, confermata dal problema di depressione avuto dalla sorella deceduta e l'analoga patologia del fratello minore. Altro fattore predisponente e fragilizzante la personalità [dello stesso] è stato quello del docente scolastico delle elementari, il quale aveva un approccio educativo eccessivamente violento e traumatizzante. Il fatto che [egli] si sia sviluppato con una personalità fragile, che lo avrebbe predisposto a scompensi psichiatrici maggiori, è testimoniato anche dall'enuresi notturna che proseguì fino all'età di 15 anni, derivante probabilmente dagli stress scolastici che non trovavano adeguata comprensione e supporto a livello familiare" (ibidem). Quanto precede permette senz'altro di concludere che le precarie condizioni di salute del ricorrente, oltre ad essere legate al fermo subito alla frontiera croato-bosniaca, con tutto quanto successo susseguentemente, sono ugualmente da ricollegare alla sua infanzia e all'esperienza del campo di concentramento in Bosnia; non alla detenzione estradizionale ordinata dall'UFG.

In base alla ponderazione globale di tutti questi aspetti ed avuto riguardo al danno risultato alla personalità del ricorrente durante e subito dopo la detenzione estradizionale, la richiesta di un'indennità complessiva di fr. 7'000.- (fr. 3'500.- [fr. 500.- x 7 giorni] + fr. 3'500.-) a titolo di riparazione per torto morale appare eccessiva. Come rilevato in precedenza (v. consid. 2.1.1), l'importo giornaliero di base, ossia in assenza di circostanze speciali, per quanto attiene alle detenzioni di corta durata, ammonta a fr. 200.-. Tale somma deve essere modificata in funzione di criteri tendenti ad incrementare (erhöhende Momente) o a diminuire (reduzierende Momente) l'importo di base (v. K. HÜTTE/P. DUCKSCH/K. GUERRERO, Die Genugtuung. Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, I/105 e segg.). Questa Corte ritiene l'importo giornaliero di fr. 250.- fissato dall'UFG corretto. Esso tiene debitamente conto dell'umiliazione legata all'arresto sul posto di lavoro, della completa estraneità – dovuta ad uno scambio di persona – ai fatti giudicati in Romania nonché dei disagi di natura psichica che il ricorrente ha subito durante e dopo la sua detenzione estradizionale in Svizzera. L'aggiunta di un'ulteriore indennità forfetaria, come richiesto dal ricorrente (ossia fr. 3'500.-), non si

giustifica. In conclusione, la concessione di un'indennità complessiva per riparazione morale e per ingiusta carcerazione di fr. 1'750.- va confermata.

- 2.2** Per quanto attiene al danno materiale, il ricorrente ritiene che la detenzione gli abbia provocato una perdita di salario. Quest'ultimo sarebbe passato da fr. 44'081.- nel 2005 a fr. 37'084.- nel 2006, con una diminuzione dunque di fr. 6'997.-. Il rimborso di tale somma sarebbe quindi stato oggetto dell'istanza d'indennizzo, in attesa di chiarire l'evoluzione futura del suo stato di salute. A ciò vi sarebbe da aggiungere la perdita di salario relativa all'attività che il ricorrente non ha potuto svolgere per conto della ditta C., attività che gli avrebbe procurato nel 2005 un salario di fr. 2'142.80. L'UFG, per contro, considera quale unico ed eventuale pregiudizio quello derivante dalla settimana di detenzione subita dal ricorrente in Svizzera, periodo durante il quale egli non ha potuto svolgere la sua attività lavorativa, ma solo in caso di effettiva perdita di salario. Il ricorrente, che ha conservato il suo posto di lavoro, non avrebbe in realtà dimostrato l'esistenza di una diminuzione di salario causata dalla detenzione. Nemmeno sarebbe stato provato il legame tra la detenzione in questione e la diminuzione della sua capacità lavorativa subentrata susseguentemente, soprattutto dopo il fermo da lui subito alla frontiera al momento di lasciare la Bosnia, Paese nel quale si era recato con la famiglia per far visita ai parenti.

Questa Corte ritiene che né la perdita di salario concernente il 2006 né quella relativa al periodo successivo e futuro siano la conseguenza della detenzione estradizionale sofferta dal ricorrente. A tale conclusione è possibile giungere sulla base sia della perizia medica già menzionata, la quale evidenzia come i problemi di salute che hanno impedito allo stesso di riprendere l'attività lavorativa siano chiaramente posteriori al suo viaggio in Bosnia avvenuto nell'aprile 2006 (v. act. 6.1, pag. 4), che delle informazioni ottenute dalla B. SA, la quale ha prodotto un documento attestante l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nei mesi successivi alla sua scarcerazione, attività cessata solo il 13 aprile 2006 (v. foglio annuale di lavoro della B. SA stampato il 23 gennaio 2007 [atto 62B UFG, allegato 30]). Non essendo inoltre stata avanzata nessuna pretesa per il 2005, vi è da dedurre che il ricorrente, durante la sua detenzione, ha continuato a percepire normalmente il suo salario. Avendo l'UFG, con nota diplomatica del 10 gennaio 2006, informato l'Ambasciata rumena a Berna del fatto che il ricorrente non era la persona ricercata dalle autorità rumene – un confronto delle sue impronte digitali con quelle della persona ricercata aveva permesso di giungere a tale conclusione – e che l'extradizione non poteva dunque essere concessa, il susseguente fermo alla frontiera croato-bosniaca, con tutte le conseguenze negative ad esso legate, non può essere imputato ad un errore commesso dall'autorità elvetica come sostenuto nel gravame (v. atto 40 UFG). La nota diplomatica in questione ha di fatto messo un termine alla

domanda presentata dalle autorità rumene alla Svizzera. Come rettamente rilevato dall'UFG, non spetta all'autorità elvetica riparare il danno causato al ricorrente da Paesi terzi. Un'eventuale richiesta d'indennizzo va semmai presentata all'autorità estera che ha ordinato il secondo arresto del ricorrente. Non esistendo un nesso di causalità tra la detenzione estradizionale subita in Svizzera e la perdita di salario già intervenuta o futura invocata dal ricorrente, la richiesta d'indennizzo relativa al danno materiale deve essere respinta.

2.3 Il ricorrente postula infine il rimborso di tutte le sue spese legali. L'UFG osserva che il ricorrente, oltre a non aver mai presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, non avrebbe mai inviato una nota d'onorario sostanziata che dimostrasse l'attività del suo legale nella procedura d'estradizione. Senza riconoscere un obbligo legale in tal senso, l'UFG, vista la situazione, si è tuttavia dichiarato disposto a versare al ricorrente un importo forfetario di fr. 500.- a titolo di compenso per le spese da lui avute nell'ambito della presente procedura, precisando tuttavia che l'istanza di indennizzo non avrebbe in realtà necessitato dell'intervento di un legale.

2.3.1 Le spese assunte dalla persona perseguita per la sua difesa possono ugualmente dar luogo ad un'indennità (v. DTF 113 IV 93 consid. 3d; 108 IV 203 consid. 2b; art. 11 dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa [RS 313.32]). La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, nonché il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 118 Ia 133 consid. 2b).

La decisione impugnata non menziona su quale base legale l'UFG ha statuito per quanto riguarda le spese legali. L'AIMP e la sua ordinanza d'applicazione non contengono nessuna disposizione relativa alla determinazione delle ripetibili dovute all'avvocato di fiducia in una procedura d'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Salvo disposizione contraria dell'AIMP, le autorità amministrative federali applicano per analogia la PA e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse (art. 12 AIMP). L'art. 64 PA regola la questione delle spese ripetibili soltanto nell'ambito di una procedura ricorsuale. Secondo il cpv. 5 di tale disposizione, il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili, fatte salve le norme

emanate dal Tribunale amministrativo federale. Benché l'art. 8 dell'Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0) concerna unicamente le procedure di ricorso (v. titolo I dell'ordinanza), tale disposizione, in assenza di una base legale specifica, deve ugualmente applicarsi alla determinazione delle spese ripetibili da parte dell'autorità di prima istanza in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Una soluzione analoga è stata d'altronde adottata da questa Corte in ambito di gratuito patrocinio (v. sentenza TPF RR.2007.167 del 6 dicembre 2007, consid. 2). La nuova versione della norma in questione, in vigore dal 1° maggio 2007, prevede che gli articoli da 8 a 13 del Regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2) sono applicabili per analogia alle spese ripetibili. Sebbene entrata in vigore posteriormente ad una parte dell'attività svolta dal legale del ricorrente in esecuzione del mandato, tale disposizione si applica nella fattispecie. Di principio infatti, in assenza di specifiche norme transitorie, le regole di procedura amministrativa si applicano immediatamente a partire dalla loro entrata in vigore a tutte le cause ancora pendenti, in particolare se – come nel caso in esame – esse comportano restrizioni dei diritti dell'amministrato (cfr. DTF 111 V 46 consid. 4; BENOIT BOVEY, *Procédure administrative*, Berna 2000, pag. 197; PIERRE MOOR, *Droit administratif*, vol. I, 2a ed., Berna 1994, pag. 171; BLAISE KNAPP, *Précis de droit administratif*, 4a ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1991, pag. 123, n. 594; v. anche DTF 115 II 30 consid. 5a).

Le basi di calcolo per la determinazione delle spese ripetibili sono le stesse per gli avvocati d'ufficio e di fiducia (v. art. 12 TS-TAF). Le spese non necessarie o non giustificate non sono rimborsabili (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-2106/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 7.2). Giusta l'art. 9 cpv. 1 TS-TAF, le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono l'onorario dell'avvocato (lett. a), i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatrice, di viaggio e di vitto, le spese di porto e le spese telefoniche (lett. b) e l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata (lett. c). L'onorario dell'avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte (art. 10 cpv. 1 TS-TAF). La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi (art. 10 cpv. 2 TS-TAF). Secondo l'art. 11 cpv. 1 TS-TAF, i disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente sostenuti. Al massimo sono rimborsati, per i viaggi, le spese sostenute per l'utilizzazione dei trasporti pubblici in prima classe (lett. a) e per il pranzo e la cena, 25 franchi a pasto (lett. b). Per le fotocopie si possono conteggiare 50 centesimi a pagina (art. 11 cpv. 2 TS-TAF).

2.3.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFG, la necessità, per un non giurista, di essere assistito da un avvocato nel presentare un'istanza d'indennizzo per ingiusta carcerazione non può essere negata, viste le conoscenze giuridiche che sono presupposte per comprendere le particolarità di una simile procedura. Il fatto poi che il ricorrente non abbia formulato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita all'intenzione dell'UFG nell'ambito della procedura d'estradizione non ha incidenza alcuna sul diritto di essere risarcito delle spese legali sostenute.

Il patrocinatore del ricorrente ha emesso per le sue prestazioni una nota d'onorario complessiva di fr. 4'476.80 (v. atto 77 UFG, allegato 32), composta da fr. 660.60 di spese, fr. 3'500.- di onorario e fr. 316.20 di IVA. Pacificamente ammesse le spese, la remunerazione oraria di fr. 280.- a titolo di onorario risulta per contro elevata. Considerata la complessità non eccessiva delle procedure estradizionale e d'indennizzo nonché la giurisprudenza (v. sentenza 4C.145/1994 consid. 5b; TPF RR.2007.167 consid. 2.5), nella fattispecie un'indennità oraria di fr. 220.- (IVA esclusa) è da ritenersi appropriata. L'UFG è pertanto tenuto a risarcire il ricorrente delle spese legali sopportate nella misura di fr. 3'669.80 ($3'500 / 280 \times 220 = 2'750 + 660.60$ [spese] + 259.20 [IVA] = 3'669.80).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l'UFG verserà a A. fr. 1'750.-, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 3 dicembre 2005 (sulla data di partenza degli interessi in caso di torto perdurante nel tempo v. DTF 129 IV 149 consid. 4.3; ROLAND BREHM, Commentario bernese, 3a ediz., n. 95 ad art. 49 CO; FRANZ WERRO, Les intérêts moratoires et compensatoires dans la responsabilité civile, in FRANZ WERRO [ed.], Le temps dans la responsabilité civile, Berna 2007, pag. 40; GERARD PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra/Basilea/Zurigo 2006, pag. 925, n° 1562), a titolo di risarcimento del torto morale subito in seguito all'ingiusta carcerazione sofferta e fr. 3'669.80, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 4 dicembre 2006 (data della fattura d'onorario), per le spese di patrocinio sostenute.

4.

4.1 Parzialmente soccombente il ricorrente deve sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 30 lett. b LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull'art. 15 cpv. 1 lett. a LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31

del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia ridotta è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.--. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 1'000.- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 500.-.

- 4.2** Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, richiamato l'art. 30 lett. b LTPF, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l'onorario è fissato secondo libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell'inoltro dell'unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 3 cpv. 2 del citato Regolamento sulle ripetibili). Nel caso concreto appare adeguato un onorario di fr. 1'000.-- (IVA compresa). L'indennità per ripetibili è messa a carico dell'UFG in quanto autorità inferiore giusta l'art. 64 cpv. 2 PA.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l'UFG verserà a A. fr. 1'750.-, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 3 dicembre 2005, a titolo di risarcimento del torto morale subito in seguito all'ingiusta carcerazione sofferta e fr. 3'669.80, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 4 dicembre 2006, per le spese di patrocinio sostenute.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 1'000.- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 500.-.
3. L'UFG verserà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 22 aprile 2008

In nome della II Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

La Presidente:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Rossano Pinna
- Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente sentenza non è dato nessun rimedio giuridico ordinario (v. art. 84 LTF).